



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO
TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE
ARERA N. 363/2021/R/RIF**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **17:15**, nella **sede municipale**.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	5	<u>GAZZAROLI ALBERTO</u>	SI	
2	<u>CERESA ILARIO</u>	SI	6	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI	
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	7	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI	
4	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI	8	<u>ZORZI ROBERTA</u>	SI	

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO
TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE
ARERA N. 363/2021/R/RIF.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

“La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che in quanto tale è strettamente collegato alla normativa che disciplina la corretta erogazione delle prestazioni nonché le attività di smaltimento e recupero: ciascun Comune è tenuto a calcolare, mediante l'approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione delle tariffe ripartisce i suddetti oneri tra gli utenti (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I - 6/9/2022 n. 1391, che richiama il proprio precedente n. 1275/2017).

2.1 Come ha sottolineato T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 12/9/2022 n. 5680, "... le tariffe della TARI assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; le stesse sono determinate dai comuni sulla base dei costi individuati nel P.E.F. Le tariffe si compongono, pertanto, di una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio - segnatamente, investimenti per le opere e per ammortamenti - e di una parte variabile, riconducibile alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione. Riguardo alla parte variabile, l'art. 5 del menzionato D.P.R. n. 158 del 1999, al comma 2, dispone che la "tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza.". È questo il cd "metodo normalizzato", di cui al menzionato D.P.R. n. 158 del 1999, che valuta la quantità e la qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle attività svolte nonché al costo del servizio, con riferimento a coefficienti di produttività dei rifiuti, in linea con le previsioni di cui all'art. 1, commi 651 e 652, L. n. 147 del 2013". Si veda, nello stesso senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 30/12/2021 n. 8324.”

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 06/02/2023 avente per oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2023”;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/8/1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge di Stabilità 2014 che ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate IMU TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, la IUC - Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti -TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

- la deliberazione 493/2020/R/RIF recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- il documento per la consultazione 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la delibera di ARERA n. 138/2021/R/RIF di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- il documento di consultazione di ARERA n. 196/2021/R/RIF di orientamento generale dell'Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il documento per la consultazione di ARERA n. 282/2021/R/RIF recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) – Orientamenti finali”;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/R/rif443/2019, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;
- l'Allegato A, che riporta l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il documento per la consultazione 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- la deliberazione 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A recante il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);

Richiamato il Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 19/03/2021;

Richiamato l’art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25.02.2022, che dispone quanto segue: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023, termine stabilito dall’art. 1 comma 775 della L. 197 del 29 dicembre 2022;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario PEF – TARI 2022-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/02/2023 per l’approvazione del Bilancio finanziario 2023 – 2025;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2017;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA;

Richiamato l'art. 7, comma 7.2, del MTR-2 che prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

Dato atto che ARERA, nell'art. 7, comma 7.5 del MTR-2, aveva considerato per l'anno 2023 un'inflazione pari allo 0%;

Preso atto che:

- Il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso, in data 21/03/2023 al protocollo n. 845/2023 la revisione del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 redatto in base al "Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (MTR-2) approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ed elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021;
- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta, per l'anno 2023, ad € 131.431,00;
- ai sensi dell'art. 27 della MTR-2 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, con relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - b) Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI, redatta ai sensi del D.P.R. 158/99 art. 8;
 - c) Dichiarazione di veridicità redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione ARERA n.02/DRIF/2021 del 04/11/2021, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - d) Analisi Equilibrio Economico Finanziario Gestione Rifiuti svolta dal Gestore "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl" sulla scorta della relazione n. 23.4468.01 del elaborata dalla società specializzata Utiliteam Co. srl;
 - e) Bilancio di esercizio al 31/12/2021 del Gestore SAE Srl e nota integrativa;

f) Libro Cespiti del Gestore SAE Srl al 31/12/2021;

PRESO ATTO che per l'anno 2023 non sono previste agevolazioni;

Visto il Piano economico finanziario anno 2023, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 131.431,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 48.520,00 (37%)

COSTI VARIABILI € 82.910,00 (63%)

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 459/2021 di ARERA, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 337/2022 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Considerato che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

Dato atto che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

Preso atto della necessità di modificare il PEF per recepire gli effetti dello scenario economico attuale, caratterizzato da una sensibile dinamica al rialzo dei prezzi, che rischia di rendere le tariffe inadeguate rispetto all'ineludibile obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

Evidenziato che il MTR-2 tutela espressamente la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario, e precisamente:

- art. 17.2, “... *in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni*”;

- art. 27.5, *“Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*;
- art. 28.2, *“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore ...”*.

Dato atto che l'eventuale disequilibrio Economico finanziario del Gestore costituisce circostanza straordinaria al verificarsi della quale si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF, come già indicato nella relazione redatta da Utiliteam Co. Srl relativa all'analisi di equilibrio economico finanziario;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario PEF – TARI 2022-2025 redatto in base al “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2) (approvato con deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021), che viene allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

DATO ATTO che il MTR-2 definisce "Organismo competente", ovverosia il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Provaglio Val Sabbia;

VISTO l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti"

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con 07 voti favorevoli, 00 voti contrari e 00 consiglieri astenuti espressi dai 07 consiglieri presenti di cui 07 votanti:

DELIBERA

Di approvare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) 2023 - 2025 Allegato, elaborato in ossequio ed in conformità alle fonti normative e regolamentari in premessa citate e che qui s'intendono richiamate, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale dando atto che l'importo complessivo per l'anno 2023 è pari ad € 131.431,00 di cui COSTI FISSI € 48.520,00 (37%) e COSTI VARIABILI € 82.910,00 (63%);

Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dal gestore SAE Valle Sabbia società partecipata;

Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;

Di dare atto che, in riferimento al contenuto della Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con precedente deliberazione, la Giunta Comunale con Delibera n. 41 del 24/03/2022 ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO" sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e che, nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 si è tenuto conto di quanto stabilito con la deliberazione appena citata;

Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021;

Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 07 astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 07 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del TUEL D.Lgs.vo n. 267/2000.

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO
TARIFFARIO TARI 2022-2025 AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE
ARERA N. 363/2021/R/RIF**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 18/04/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 18/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 08/05/2023 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.barghe.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

07/05/2023

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi